



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

E – mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it

Prot. n. 18006 del 23/03/2022

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

A.S. 2022-2023



Deliberato dal Collegio Docenti in data 21/09/2022 (delibera n. 3)

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/09/2022 (delibera n. 4)

INDICE

- PREMESSA
- RIFERIMENTI NORMATIVI BULLISMO E CYBERBULLISMO
- RIFERIMENTI AI DOCUMENTI DI ISTITUTO
- PARTE I: BULLISMO E CYBERBULLISMO
 - Definizione e aspetti del fenomeno del bullismo e cyberbullismo
 - Cos'è il bullismo
 - Cosa non è bullismo
 - Bullismo diretto e indiretto
 - Attori coinvolti e conseguenze
 - Che cos'è il cyberbullismo: definizione-rischi-caratteristiche.
 - Tipologie di cyberbullismo
 - Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

PARTE II: POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO ED ETICA ANTIBULLISMO. NORMATIVA D'ISTITUTO

- Azioni di tutela Responsabilità delle varie figure scolastiche
- Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- Comportamenti sanzionabili come presenti nel Regolamento di disciplina (vengono selezionate nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni)
- Protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo
- Sintesi della Normativa sulla procedibilità penale nei Confronti dei minori fino al compimento dei 14 anni.

PREMESSA

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita.

A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti. In questo contesto vuole inserirsi il **Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** (d'ora in poi Regolamento).

Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

- RIFERIMENTI NORMATIVI BULLISMO E CYBERBULLISMO

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione italiana;
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20-11- 1989; ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176)
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- dalla direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- Regolamento UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 27 aprile 2016 n. 679 Legge 29 maggio 2017, n. 71;
- Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (G.U. Serie generale n. 127 del 03-06-2017);
- MIUR: Aggiornamento linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo –Ottobre 2017;
- D.M. 13.01.2021 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo Aggiornamento 2021 per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- dagli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

- RIFERIMENTI AI DOCUMENTI DI ISTITUTO

· **Piano Triennale dell’Offerta Formativa**, in cui viene data rilevanza alla riduzione dei fenomeni di Bullismo, si punta a “migliorare le competenze comunicative tra docenti e docenti e con le famiglie al fine di tutelare e garantire il benessere psicofisico di tutti”, e a “sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico”

· **Regolamento di Istituto**, nel quale viene sottolineato il carattere formativo che ha la valutazione nell’Istituto;

· **Patto di Corresponsabilità** (D.P.R. 235/2007) laddove *la Scuola si impegna* a “proporre attività di sensibilizzazione, informazione e assistenza relativi al bullismo e cyber bullismo, *la Famiglia* si impegna a “conoscere la tematica e le dinamiche che possono derivare da questi fenomeni e a collaborare con i docenti qualora ci siano degli episodi a rischio” e *gli Studenti* si impegnano a “partecipare attivamente alle attività proposte dai docenti per conoscere il bullismo e il cyberbullismo e collaborare segnalando eventuali episodi vissuti personalmente o da altri”.

- PARTE I: BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Definizione e aspetti del fenomeno del bullismo e cyberbullismo

Si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la vittima).

Caratteristiche

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- ripetizione: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi.

Ruoli

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- **bullo**: è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
- **gregari**: sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- **vittima**: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità...). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della vittima provocatrice che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.
- **osservatori**: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (maggioranza silenziosa), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un difensore della vittima.

- Cosa non è bullismo

Prepotenza e reato:

Una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo".

In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima.

Bullismo diretto e indiretto

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** a sua volta si divide in bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima,..) e bullismo verbale (insultare, deridere, offendere,..). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili,..);
- **bullismo indiretto:** si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi..; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

CYBERBULLISMO

Definizione

si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

Caratteristiche

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- **anonimato:** la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione:** la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo:** i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima:** il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un feedback emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Tipologie

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online (es: dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,..) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **uting estorto:** registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un blog pubblico;
- **impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting:** invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Ruoli

I protagonisti sono gli stessi del bullismo, ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la “condivisione” o i “like”, possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo	Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni.
La vittima raramente reagisce al bullo	Chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyber bullo
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo atto può costituire azione di cyber bullismo.

PARTE II: POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO ED ETICA ANTIBULLISMO.
NORMATIVA D'ISTITUTO

- Azioni di tutela

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in Rete. **Va inoltre segnalato loro che i bulli e cyberbulli sono perseguibili penalmente.**

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- **norme di uso corretto dei servizi in rete** (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- **sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- **sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping”** (il restare svegli la notte navigando in rete);
- **regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari** e di altri dispositivi elettronici a scuola.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'Istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella Premessa del presente Regolamento e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.11. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Art. 4

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

- **Il Dirigente scolastico:**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con Enti, Associazioni, Istituzioni locali ed altre scuole territoriali ed extraterritoriali, Forze dell'Ordine coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

Art. 5

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Il Referente antibullismo d'Istituto :

- coordina le attività di prevenzione, contrasto, formazione e informazione utilizzando vari canali informativi e spazi digitali.
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia per partenariati e condivisione progetti di prevenzione.
- Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la "Giornata nazionale contrasto Bullismo" e giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet "Safer Internet Day".

- Si attiva per la somministrazione di questionari finalizzati al monitoraggio della formazione degli attori della scuola e dell'andamento dei fenomeni social che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva della formazione e dell'efficacia degli interventi attuati.
- promuove la dotazione del proprio Istituto di una e-Policy, con il supporto di "Generazioni Connesse".
- Si attiva per l'aggiornamento in materia di prevenzione universale e contrasto al bullismo e cyberbullismo e normative in merito su Piattaforma ELISA e formula proposte di intervento e adeguamento documenti, nonché diffusione dei medesimi alla comunità educante.

Art. 6

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo il Team Anti-bullismo:

È un gruppo di tre persone, costituito all'interno di ogni Istituto scolastico così composto:

- 1) il Referente per il bullismo e il cyberbullismo (previsto dalla L. 71/2017) : prof.ssa Tiziana Maria Chiara Nastasi
- 2) l'Animatore Digitale, prof.ssa Tiziana Magazù
- 3) un docente curricolare, ins. Ermelinda Midiri
- 3) eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, psicopedagogo)

OBIETTIVI :

- Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto;
- intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il Dirigente Scolastico;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo il Collegio Docenti:

- Promuove scelte didattiche, educative e formative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo.

Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo il Consiglio d'Istituto:

- adotta il Regolamento Antibullismo e ne approva le modifiche e integrazioni a tutti i documenti soggetti ad integrazione.

Art. 9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo il Consiglio di Classe e Interclasse:

- pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni

Art. 10

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo i Genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto e il codice di comportamento dello studente;

conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 11

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo gli alunni:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici: immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e tutela della privacy;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.;
- si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile;
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet.

Art. 12

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di disciplina.

Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente. In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti.

COMPORAMENTI SANZIONABILI COME PRESENTI NEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (VENGONO SELEZIONATE NELLO SPECIFICO LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL BULLISMO E LE RELATIVE SANZIONI)

Comportamento da sanzionare	Tipologia delle sanzioni	In caso di recidiva
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri.	B	C
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	B	C
Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.	B	C
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	C	C

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari), ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso per attività didattiche. Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi

affini durante il tempo scuola, ciò comporterà l'immediato e temporaneo ritiro del dispositivo da parte del docente e la riconsegna unicamente al genitore o ad un suo delegato.

Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Comportamento Da Sanzionare	Tipologia Delle Sanzioni
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Ammonizione scritta (sanzione tipologia A). Se reiterato sospensione da uno a tre giorni (sanzione tipologia B)
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurriculare dell'Istituto nel suo complesso.	Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B).
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso	Sospensione da uno a dieci giorni (sanzione tipologia B).
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola. [L'elenco delle tipologie di messaggi offensivi si trova all'interno dell'Integrazione sull'uso accettabile delle TIC].	Sospensione da uno a quindici giorni (sanzione tipologia B).

Legenda delle sanzioni:

<p>SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● richiamo verbale ● invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato ● richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico ● ammonizione scritta sul libretto personale o diario o quaderno delle comunicazioni ● ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o diario o quaderno delle comunicazioni eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico ● ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico
<p>SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate ● sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni ● sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni
<p>SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)</p>	<p>sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza</p>

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto. Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di: - interrompere o alleviare la sofferenze della vittima; - rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni; - mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento; - mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire. Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1. Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	<ul style="list-style-type: none">● Alunno vittima● Alunni testimoni● Docenti● Genitori● Personale ATA
2. Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	<ul style="list-style-type: none">● Docenti di classe● Team bullismo● Collaboratori del D.S.● Dirigente Scolastico
3. Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	<ul style="list-style-type: none">● Team bullismo● Alunni coinvolti● Genitori degli alunni● Consiglio di classe● Dirigente Scolastico● Collaboratori del D.S.
4. Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	<ul style="list-style-type: none">● Team bullismo● Docenti di classe

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori,..). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Team Anti- bullismo, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il Team Anti- bullismo informa il Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del D.S. e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la tipologia di intervento da attuare. A tale proposito il Team effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe,..), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team Anti-bullismo, collaboratori del D.S., Dirigente Scolastico) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psicoeducativi,..);
- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il Team Anti-bullismo che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

- SINTESI DELLA NORMATIVA SULLA PROCEDIBILITÀ PENALE NEI CONFRONTI DEI MINORI FINO AL COMPIMENTO DEI 14 ANNI .

Si riporta una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento) come presenti nel Regolamento di disciplina, selezionando nello specifico le condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni.

I ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale.

La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti.

Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.